

Sentenza n. 402/2014 pubbl. il 06/03/2014

RG n. 2059/2011

N. R.G. 2059/2011

Repert. n. 1041/2014 del 11/03/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2059/2011

tra

P. [REDACTED] L. [REDACTED]

ATTORE

e

B. [REDACTED] C. [REDACTED]

CONVENUTO

N. [REDACTED] A. [REDACTED] SRL

TERZO CHIAMATO

Oggi 11 marzo 2014 innanzi al dott. Gianluigi Morlini, sono comparsi:

Per P. [REDACTED] L. [REDACTED] l'avv. [REDACTED]; per B. [REDACTED] C. [REDACTED]
[REDACTED] l'avv. [REDACTED]; per N. [REDACTED] A. [REDACTED] SRL l'avv. [REDACTED].

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'attore conclude come da prima memoria *ex art. 183 c.p.c.*, il convenuto come da comparsa di comparsa di costituzione e risposta, il terzo chiamato come da comparsa di costituzione.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura alle parti presenti e depositandola telematicamente.

Il Giudice

dott. Gianluigi Morlini

GIURE.IT



Sentenza n. 402/2014 pubbl. il 06/03/2014

RG n. 2059/2011

Repert. n. 1041/2014 del 11/03/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2059/2011 promossa da:

P. [REDACTED] L. [REDACTED] ([REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED],
elettivamente domiciliato in [REDACTED] 42100 REGGIO EMILIA, presso il difensore avv.
[REDACTED]

ATTORE

contro

B. [REDACTED] C. [REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED],
elettivamente domiciliato in [REDACTED] CHIOZZA DI SCANDIANO, presso il difensore avv.
[REDACTED]

CONVENUTO

N. [REDACTED] A. [REDACTED] SRL, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] e dell'avv.
elettivamente domiciliato in [REDACTED] 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il
difensore avv. [REDACTED]

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

L'attore conclude come da prima memoria *ex art. 183 c.p.c.*, il convenuto come da comparsa di comparsa di costituzione e risposta, il terzo chiamato come da comparsa di costituzione.



- rilevato che, promuovendo la presente controversia, P. L. ha dedotto di avere acquistato un'autovettura P. dal venditore B. C., e ha riferito che tale autovettura, un anno e mezzo dopo l'acquisto, si è improvvisamente incendiata in ragione di un vizio costruttivo di natura elettrica. Pertanto, sulla base di tale narrativa ha convenuto in giudizio B. C., domandando la risoluzione il contratto di vendita ai sensi dell'articolo 130 D.Lgs. n. 205/2006, cd. codice del consumatore, la restituzione del prezzo pagato ed il risarcimento dei danni.

Costituendosi in giudizio, ha resistito B. C., eccependo in rito la propria carenza di legittimazione passiva, sul presupposto che il venditore era N. A., e che, rispetto alla vendita, B. C. aveva meramente assunto la funzione di intermediario; e contestando comunque nel merito la fondatezza della domanda.

Sulla base delle difese di parte convenuta, il Giudice allora procedente ha autorizzato l'attore alla chiamata in giudizio del terzo N. A., che si è costituita deducendo l'assenza di vizi costruttivi.

La causa è stata istruita con una CTU affidata al geometra M. M.;

- ritenuto che, la prima questione rilevante ai fini della decisione è l'individuazione del soggetto giuridico che ha venduto l'autovettura al L.

Ciò detto, non pare revocabile in dubbio che il venditore sia la concessionaria P. N. A., non già B. C., così come emerge dal fatto che l'ordine di acquisto è stato formulato ad una concessionaria P. (cfr. all. 2 fascicolo attoreo), che l'assegno relativo al pagamento del prezzo è stato dal compratore intestato a N. A. (cfr. al. 3 fascicolo di parte convenuta), che la relativa fattura è stata emessa da N. A. (cfr. all. 1 fascicolo di parte convenuta).

Discende che la domanda attorea proposta nei confronti di B. C., in quanto relativa ad un preteso inadempimento del venditore, va rigettata, non essendo la convenuta la parte venditrice.



Trattasi di un rigetto nel merito, non già di una declaratoria di inammissibilità per difetto di

legittimazione passiva, come invece argomentato dalla difesa della convenuta, atteso che alla stregua dei pacifici principi generali processualcivilistici, la legittimazione va scrutinata sulla base della prospettazione attorea; che l'attore ha dedotto l'esistenza di un contratto di vendita con la convenuta; che l'inesistenza di tale contratto e la conseguente infondatezza della domanda, attiene quindi ad una questione di merito, non già a una questione di legittimazione;

- considerato che, in ragione di quanto sopra e ribadito che risulta *per tabulas* come la parte venditrice sia N. A. è nei suoi confronti che va scrutinata la fondatezza della domanda attorea, relativa alla pretesa presenza di un difetto di conformità del bene ex articolo 130 D.Lgs. n. 206/2005, in ragione di vizi costruttivi.

Ciò posto, la causa può essere decisa sulla base della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, neppure espressamente contestata dalle parti, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un *iter* logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.

Ha infatti concluso il perito che, pur essendo "*impossibile stabilire univocamente e incontrovertibilmente cosa sia successo*", tuttavia deve essere indicata "*come più probabile causa dell'incendio la presenza di un componente difettoso*", e cioè di un "*vizio di costruzione*" (cfr. pag. 20 perizia).

Tano basta a fondare la dedotta responsabilità del venditore per un vizio originario della *res* venduta.

Infatti, da oramai una decina di anni la Corte di Cassazione ha chiarito che il nesso causale nella materia civilistica è regolato da principi diversi da quelli propri della materia penalistica: se nella materia penalistica si ha nesso causale tra fatto ed evento allorquando il primo ha cagionato il secondo alla stregua di un giudizio di certezza o di probabilità prossima alla certezza (per tutte, cfr. la conosciutissima sentenza Franzese, Cass. Sez. Un. 10-7/11/9 del 2002 n. 30328/2002), nella

FIRMA



materia civilistica per aversi nesso causale è invece sufficiente che l'evento sia riconducibile al fatto alla stregua del giudizio di 'più probabile che non'.

Le Sezioni civili della Suprema Corte -con un orientamento mutuato dalla sezione lavoro, inizialmente trasposto solo a livello di terza sezione in tema di responsabilità medica, ma poi convalidato anche dalle Sezioni Unite e riferito ad ogni tipologia di controversia- differenziano infatti ora la causalità civile da quella penale: nella prima, diversamente che nella seconda, vige il principio del 'più probabile che non', mentre nel processo penale opera la regola della prova 'oltre il ragionevole dubbio' ('*all-or-nothing*', secondo la classica dizione anglosassone), stante la diversità dei valori in gioco nei due tipi di processi, ciò che giustifica una differenza negli standard probatori ed il diverso livello di incertezza da assumersi come ragionevolmente accettabile (Cass. civ. nn. 4400/2004, 7997/2005, 1755/2006, 19047/2006, 6129/2007, 9238/2007, 14759/2007, 21619/2007, 15986/2008, 23676/2008, 97/2009, 975/2009, 10285/2009, 10741/2009, 10743/2009, 16123/2010, Cass. n. 22837/2010, Cass. n. 3847/2011, Cass. n. 12686/2011, Cass. n. 21255/2013, Cass. Sez. Un. nn. 576/2008, 577/2008, 581/2008, 582/2008, 584/2008, 27337/2008, 6045/2010). Parimenti, anche la Corte di Giustizia è indirizzata ad accettare che la causalità non possa che poggiarsi su logiche di tipo probabilistico (Corte Giust. 3/7/2006 cause riunite C-295/04 e C-298/04, nonché Corte Giust. 15/2/2005 causa C-12/03, entrambe in tema di tutela della concorrenza).

Pertanto ed in conclusione sul punto, poiché "*la più probabile causa dell'incendio è la presenza di un componente difettoso*", deve ritenersi provata la responsabilità del venditore per avere fornito un'autovettura con un vizio costruttivo tale da comportare l'incendio dell'autovettura stessa, ciò che impone l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto ex art. 130 D.Lgs. n. 205/2006, pacificamente applicabile al caso di specie essendo la compravendita stipulata tra un professionista e un consumatore, per colpa del venditore;



- osservato che, conseguenziale all'accoglimento della domanda di risoluzione per colpa, e poi

l'accoglimento della domanda di restituzione del prezzo, pur se detta domanda va accolta per l'importo di € 7.800, e non già per quello richiesto di € 13.491, oltre interessi moratori al tasso legale dalla domanda, radicata con la notifica della citazione del terzo il 25/8/2011, al saldo.

Infatti, risulta documentalmente che il prezzo corrisposto è proprio quello di € 7.800 (cfr. all. 2 fascicolo di parte attrice ed allegato 3 fascicolo di parte convenuta), posto che rispetto al maggior prezzo concordato di euro 12.045 è stato operato uno sconto di € 4.245 per incentivo rottamazione (cfr. all. 2 fascicolo di parte attrice).

Né possono essere riconosciute in restituzione le spese sostenute per il bollo, trattandosi, con riferimento al periodo antecedente al sinistro, di tassa riconnessa alla disponibilità del veicolo per il periodo in cui esso è stato effettivamente utilizzato dall'attore; e con riferimento al periodo successivo al sinistro, di spesa superflua, che ben avrebbe potuto essere evitata, ex art. 1227 comma 2 c.c., restituendo la targa.

Parimenti, non possono essere oggetto di ripetizione gli interessi corrisposti sul mutuo acceso per acquistare l'autovettura, atteso che essi sono riconnessi all'erogazione di una somma effettivamente corrisposta all'attore.

Ugualmente non dovuta è la somma di € 3.000 richiesta a titolo di risarcimento del danno, poiché l'attore non solo non ha provato l'esistenza di un danno diverso dalla perdita dell'autovettura, ma nemmeno ha offerto di provare tale danno, ed in realtà neppure ha dedotto, per linee essenziali, in cosa esso consista;

- evidenziato che, sulle spese di lite occorre distinguere tra i due rapporti processuali.

Tra attore e convenuto, nonostante la soccombenza attorea i motivi che, ex art. 92 comma 2 c.p.c., suggeriscono comunque l'integrale compensazione delle spese di lite, vanno rinvenuti nel fatto che l'individuazione del convenuto come controparte processuale, è frutto di un errore scusabile dell'attore.



Sentenza n. 402/2014 pubbl. il 06/03/2014

RG n. 2059/2011

Infatti, in nessuno dei documenti forniti *ante causam* da **Respect** al Legato, compare il nome

del venditore **N. [redacted]**, ed anzi, nel contratto di vendita di cui all'allegato 2 attoreo, l'apposizione del timbro di **B. [redacted] C. [redacted]** ben può trarre in inganno, pur se il nome del venditore è indicato nella Concessionaria **P. [redacted]**, nuovamente peraltro senza indicare il nome di **N. [redacted] A. [redacted]**. Né, diversamente da quanto opinato dalla difesa della convenuta, la lettera di cui all'allegato 11 dell'attore in alcun modo prova che l'attrice, *ante causam*, conoscesse il nome di **N. [redacted] A. [redacted]**.

Ne deriva, come detto, la sussistenza di motivi idonei a giustificare l'errore nell'individuazione del convenuto.

Non vi sono invece motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite tra attore e terzo chiamato: pertanto, tali spese, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 140/2012, in ragione della previsione di retroattività posta dal suo articolo 41 ed atteso che l'attività degli avvocati si è esaurita dopo la caducazione delle tariffe il 23/7/2012 (per la retroattività della normativa, cfr. la giurisprudenza consolidata di Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012, Cass. nn. 18473/2012, 18551/2012, 18920/2012, ritenuta costituzionalmente non illegittima da Corte Cost. ord. n. 261/2013), seguono la soccombenza, e, tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa, sono poste a carico del terzo chiamato ed a favore dell'attore.

Per gli stessi principi in tema di soccombenza, anche le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con il separato decreto di cui a dispositivo, sono definitivamente poste a carico della terza chiamata, definitivamente soccombente in quanto condannata al pagamento di una somma di denaro a favore dell'attrice.

P.Q.M.

pagina 7 di 8

GIURE.IT



Sentenza n. 402/2014 pubbl. il 06/03/2014

RG n. 2059/2011

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica **Report n. 1041/2014 del 11/03/2014**

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta la domanda nei confronti di B. [redacted] C. [redacted];
- dichiara la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura P. [redacted] targata [redacted] per inadempimento di N. [redacted] A. [redacted] s.r.l., e per l'effetto condanna N. [redacted] A. [redacted] s.r.l. a pagare a L. [redacted] P. [redacted] € 7.800, oltre interessi moratori dal 25/8/2011 al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite tra L. [redacted] P. [redacted] e B. [redacted] c. [redacted];
- condanna N. [redacted] A. [redacted] s.r.l. a rifondere a L. [redacted] P. [redacted] le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 200 per rimborsi, € 2.100 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto 6/3/2014, definitivamente a carico di N. [redacted] A. [redacted] s.r.l.

Reggio Emilia, 11/3/2014

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

GIANLUIGI MORLINI

